

BGE 53 III 132

Bundesgericht (BGE), 1920-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_53_III_132

FR: ATF 53 III 132

IT: DTF 53 III 132

Volltext

132 Schuldbeitreibungs- und Konkursrecht. N° 34. 34. Sentenza as stitimbre 19a7 nella causa Irocher. Art. 41 dei Regolamento 23 aprile 1920 sulla realizzazione forzata di fondi (RRF). Quando l'esito di contestazioni pendenti sopra diritti iscritti nell'elenco onen pUO influire sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione l'interesse del debitore a che l'ineanto sia differito fino a definizione delle contestazioni pendenti, non è «legittimo» a sensi del disposto precitato, se egli non procede di buona fede e non fa quanta da lui dipende, perche i litigi si svolgano normalmente. A. - Nelle esecuzioni Ni 33048 e 36 133 in via di realizzazione di pegno immobiliare dirette contro Antonietta St. Leger in Brissago, i pegni sono rappresentati da due isole dirimpetto a Brissago; l'isola di San Pancrazio e l'isola di Santa Apollinare, cogli stabili che vi si trovano. A vendo il creditore istante, Brocher Etienne in Muralto, domandata la realizzazione, l'Ufficio di Loarno procedeva alla pubblicazione del bando per la notifica dei diritti ed oneri non iscritti a catasto. Furono notificati i diritti seguenti, che, ammessi dal creditore istante e dagli altri eredi pignoratizi, ma contestati dalla debitrice, diedero luogo a diverse cause ancora pendenti davanti alla Pretura di Locarno: Da parte del comune di Ascona: a) il diritto di pesca e fermata alle rive e nei pressi delle isole predette; b) il diritto di approdo alle rive stesse, in qualunque sia tempo e stagione, per barche di qualsiasi genere. Da parte del comune di Brissago per se e gli abitanti di Brissago: a) il diritto di pesca alle due isole; b) il diritto di approdo. Da parte del comune di Ronco: Il diritto di approdo e fermata alle rive delle due isole per le grosse barche caricanti merci sulle rive di Ronco. Schuldbeitreibungs- und Konkursrecht. No 34. 133 B. - A vendo l'Ufficio, in pendenza di queste contestazioni, sospesa l'esecuzione. il creditore istante ricorreva all'Autorità cantonale di Vigilanza domandando che si procedesse indilatamente alla realizzazione. Questo primo ricorso fu respinto dall'Autorità cantonale di Vigilanza e, in ultima istanza dal Tribunale federale con decisione del 28 gennaio 1926. C. - con nuovo gravame del 16 maggio 1927, Brocher ritornava alla carica, chiedendo all'Autorità cantonale di Vigilanza di ordinare la realizzazione anche in pendenza delle cause in discorso, la definizione delle quali. affermata il ricorso, veniva appositamente remorata dalle parti allo scopo di ritardare lo svolgimento dell'esecuzione e la realizzazione dei pegni. Respinto dall'Autorità cantonale di Vigilanza colla querelata decisione, Brocher ricorse al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge. Al nuovo incarto sono annessi parte degli allegati scambiati dai litiganti nelle cause in discorso, una sentenza 18 dicembre 1926 del Pretore di Locarno su diversi incidenti. ed una perizia 6 dicembre 1926 del geometra Beretta, secondo la quale l'esistenza delle servitù pretese dai comuni sopra citati diminuirebbe di 5000 fchi. il valore venale (109.000 fchi.) degli immobili in discorso. Considerando in diritto: 1. - Il primo ricorso tendente alla realizzazione immediata dei pegni immobiliari, respinto dal Tribunale federale in data del 28 gennaio 1926, non può costituire cosa giudicata, anzitutto perche il gravame attuale è basato, in gran parte, su fatti nuovi, come si vedrà in seguito; in secondo

luogo perche, come emerge dai motivi della prima decisione, al momento in cui fu resa. l'incanto non era completo: mancava, tra altro. al Tribunale federale quasi ogni indicazione sulla natura ed il valore dei diritti in contestazione. 2. - Nel merito : 134 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34. Il rifiuto dell'Ufficio di procedere alla realizzazione e basato su l'art. 41 RRF, il quale dispone, che la vendita dev' essere differita sino a definizione dell'oggetto, se l'esito delle contestazioni può influire sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione o se l'incanto non può aver luogo senza pregiudizio di legittimi interessi. . a) E' ovvio anzitutto, che i diritti di pesca non hanno di comune coi beni da realizzarsi, i quali consistono negli stabili e nei terreni che costituiscono le due isole. Non esiste in quelle isole né stagno, né lago, né ruscello, sui quali un diritto di pesca possa essere esercitato. Secondo le affermazioni dei rivendicanti, siffatto diritto esisterebbe nelle parti del Lago Maggiore che circondano le due isole (« nei pressi delle isole », « alle isole »). Ma il lago non appartiene alla debitrice, sibbene allo Stato, e non fa parte dei beni da realizzare. D'altro canto, la debitrice non pretende di possedere un diritto di pesca proprio su queste parti del lago, e meno ancora un diritto di pesca escludente quello dei Comuni. In queste condizioni è evidente, che alla debitrice, nelle cause in discorso, viene a mancare ogni legittimazione passiva, la quale non sarebbe concepibile che in causa tra i Comuni rivendicanti e lo Stato del cantone Ticino, cui spetta l'alto dominio sulle acque ed il diritto di pesca sul lago. Le servitù di pesca pretese dai Comuni non concernono il patrimonio della debitrice, ma quello dello Stato: In ogni caso, non concernono i beni da realizzare : l'Ufficio avrebbe dunque dovuto rifiutarsi di prenderle in considerazione. Per gli stessi motivi le cause pendenti sull'esistenza delle servitù di pesca non possono influire sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione, essendo, sotto questo aspetto, del tutto indifferente, a chi spetti un diritto di pesca in/oltre alle isole, ai rivendicanti, allo Stato o ad altri. b) Rimangono i diritti di approdo alle due isole con barche di ogni portata. Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. No 34. 135 A questo riguardo occorre anzitutto rilevare, che questi diritti non possono esercitare un'influenza sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione. Come influenti sulla sua determinazione sono da considerarsi soltanto i crediti ipotecari posteriori a quello del creditore procedente, poiché l'aggiudicazione non può essere pronunciata, neanche al secondo incanto, se non sono coperti dall'offerta. Le servitù pretese e contestate potranno ben sì influire sulle offerte degli oblatori, ma non sulla determinazione del prezzo di aggiudicazione. La sospensione della realizzazione sino a giudizio definitivo sulle servitù d'approdo, non può quindi essere giustificata, se non nel caso previsto dall'art. 41 RRF primo lemma in fine, cioè quando la vendita immediata potesse (« portare pregiudizio a legittimi interessi », nel cui novero va compreso anche l'interesse del debitore. In via generica, non può negarsi che la questione di sapere se una servitù pretesa e contestata esista. o no: può esercitare un'influenza sul valore venale del bene da realizzarsi, che può infatti variare a seconda che l'esistenza della servitù venga o meno riconosciuta dal giudizio da intervenire. Se questo si verificasse nei soli casi, e questione di fatto e tecnica e non giuridica. Esistono indubbiamente servitù di cui si lieve importanza che la loro esistenza od inesistenza non può esercitare un'influenza apprezzabile sul valore venale dei beni da realizzarsi. Nel caso in esame, questo punto non è ben chiarito. Secondo il rapporto del perito, tutte insieme le servitù in contestazione potranno, se riconosciute, determinare una diminuzione di 5000 franchi del valore venale delle due isole. Non potendosi tener conto, per le ragioni già indicate, delle servitù di pesca, questa somma dovrebbe verosimilmente essere ridotta circa alla metà e rappresenterebbe quindi solo il due e mezzo per cento circa del valore di stima. Già da questo punto di vista

puo sembrare dubbio, che l'int-resse della d- bitrice a che la vendita non avvenga pma della defl- 136 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34. mZIOne delle liti concernenti l'esistenza delle servitu di approdo, sia abbastanza importante per giustificarne la sospensione ; tanto piil ove si avverta, ehe, se attri- buiseono importanza qualsiasi alle servitu, gli eventuali oblatori non mancheranno di prendere conoscenza degli atti delle cause pendenti, per formarsi un eoncetto della maggiore o minore probabilitä deI loro riconoseimento e di tenerne eonto nelle loro offerte. Ma, anehe astraendo da queste eonsiderazioni, la sospensione non appare giustifieata per i seguenti motivi : L'interesse del debitore ad ottenere il rinvio della vendita sino a giudizio definitivo sull'esistenza di servitu riconosciute dai ereditori preeedenti e da lui solo eontes- tato, non e legittimo, se non in quanto egli agisea in buona fede, faccia quanto da lui dipenda perche le cause in eorso si svolgano con ritmo regolare e non se ne valga eome mezzo per remorare o rendere impossibile l'eser- cizio dei diritti dei creditori preeedenti, ehe, al pari del suo, so no degni di protezione: Non e ammissibile, ehe in un sistema di preeedura, seeondo il quale le parti sono quasi padrone assolute del preeedimento, il debi- tore, colla eonnivenza tacita od espressa dell'altra parte, se ne valga per remorare l'istruzione della causa e rendere eosi impossibile l'ulteriore syiluppo dell'eseeuzione. Questo modo di procedere, contrario aHa buona fede, costituisce un vero abuso di diritto, non puö essere pro- tetto e toglie il earattere di legittimitä all'interesse che il debitore puö avere nel rinvio della vendita sino a deei- sione delle cause pendenti. Nel caso attuale, questo abuso di diritto e evident€:'o Le domande tendenti al rinonoscimento dei diritti con- testati daUa debitrice sono state introdotte il 18 marzo 1925. Secondo i disposti degli art. 80, 81 e 82 del eodiee di preeedura civile ticinese, il termine per la riposta, che e al massimo di 30 giorni, poteva essere prorogato di altrettanto dalla eonvenuta eon semplice notifiea aHa eontroparte. Inoltre, per circostanze eeezionali, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht. N° 34. 137 il giudice poteva aecordare un nuovo termine, anche superiore al primo. Non risulta dagli atti, se eiö sia avve- nuto, ma anche supponendo ehe sia stata aecordata, una terza proroga doveva, nel sistema della legge, essere l'ultima e scadere nell'autunno del 1925, al piu tardi. La riposta non venne però presentata ; in urto manifesto della legge, i rappresentanti delle parti s'intesero per prorogarne nuovamente il termine, e la riposta venne finalmente presentata solo il 28 agosto 1926, senza ehe il giudice intervenisse per riehiamarli al rispetto della legge. Dal 28 agosto 1926 in poi, l'istruzione del merito della causa non ha fatto un passo e nulla permette di prevedere quando si giungerä finalmente ad una solu- zione. L' Autoritä superiore di Vigilanza non puö ammettere, ehe il debitore, il quale abusa in siffatto modo del suo diritto preeedurale, possa ancora, in buona fede, invocare un interesse legittimo e degno di protezione per ottenere la sospensione di una vendita che, per sua colpa, ha già subito un eosi lungo ritardo. Il rieorso deve dunque essere ammesso, ritenuto però, ehe nelle eondizioni di vendita dovro essere indieato, ehe le isole vengono vendute eolle eventuali servihl d'approdo, nel easo ehe siano dal giudice rieonosciute. Il ereditore precedente e d'accordo con tale modo di procedere : non vi ha dunque motivo per opporvisi. La Camera esecuzioni e lallimenti pronuncia : Il ricorso e ammesso nel senso del eonsiderandi.